CAMERA DEI DEPUTATI N. 915

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, ALBERINI, FIANDROTTI, SPINI, DIGLIO

Presentata il 16 luglio 1987

Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 949, concernenti l'ordinamento della Cassa per il credito alle imprese artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale struttura organizzativa della Cassa per il credito alle imprese artigiane prevede quali organi di direzione il consiglio generale ed il consiglio di amministrazione.

Le funzioni di detti organi differiscono parzialmente tra loro in quanto spetta al consiglio generale l'onere di fissare, in conformità con i criteri di ordine generale stabiliti dal CICR, le direttive da osservare per le operazioni che la cassa può compiere, la modalità per la concessione del contributo interessi, le percentuali di operazioni da ammettere annualmente al risconto per ciascuno degli istituti di credito autorizzati, i *plafonds* di contributo da erogare alle regioni oltre alla nomina di vari membri degli organismi di direzione e controllo della cassa.

Al consiglio di amministrazione spettano compiti che si possono definire essenzialmente operativi.

Questo doppio regime di direzione non ha a nostro avviso ragione d'essere da un punto di vista strettamente organizzativo e di efficienza aziendale, ma rischia, come di fatto è stato, di rendere la gestione della cassa, rigidamente burocratica e scarsamente dinamica.

Una moderna organizzazione aziendale necessita di direzioni snelle con compiti precisi, capacità di decisioni rapide senza esporsi ai rischi di conflitti interni di competenze od a macchinose procedure che rallentino le scelte da operare.

L'unificazione delle competenze del consiglio generale e del consiglio di amministrazione risulterebbe in questo qua-

dro necessaria, unitamente ai trasferimenti dei poteri ad un nuovo organismo che, nella presente proposta, si prevede composto di ventitrè membri con al suo interno, un comitato esecutivo composto di undici membri.

A questa modifica degli organi centrali in senso più dinamico, dovrebbe far riscontro la completa ristrutturazione periferica della cassa.

Di fronte alle nuove leggi regionali in materia creditizia ed ai compiti che a questa spettano nel campo di politica del credito a livello locale e tenendo presente che ormai un buon 13 per cento dei flussi finanziari sono controllati dalle regioni, un decentramento operativo con larga autonomia organizzativa e finanziaria della cassa appare di certo indilazionabile.

La regionalizzazione dell'Artigiancassa con strutture autonome a livello locale dotate di proprie capacità organizzative e decisionali in stretto raccordo con le politiche regionali di sviluppo del settore artigiano appare la forma più consona per superare le attuali evidenti lentezze ed incapacità. Nell'odierno contesto, infatti, è impossibile per la struttura dell'Artigiancassa sviluppare una funzione propulsiva a favore della crescita dell'impresa artigiana in un settore fondamentale nell'ambito della imprenditoria minore e nell'economia del Paese.

Gli attuali comitati tecnici dovrebbero essere potenziati e divenire una struttura regionale che, attraverso una ampia rappresentatività negli organi di amministrazione, valorizzi in stretto rapporto con le regioni il ruolo e l'apporto delle forze socioeconomiche locali a favore dello sviluppo dell'impresa artigiana.

Una prima ipotesi di modifica degli attuali comitati tecnici regionali pare possa essere quella di estendere la facoltà di deliberare oltre il contributo in conto interessi anche il risconto, mentre il Fondo centrale di garanzia, in attesa delle esperienze che alcune regioni stanno realizzando, rimarrebbe di competenza della sede centrale (in una ipotesi di questo tipo dovrebbe modificarsi, allora, la composizione).

I comitati tecnici regionali, godrebbero di un coordinamento a livello nazionale dell'Artigiancassa centrale per quello che concerne la determinazione del *plafond* di contributo. La erogazione del contributo in conto interessi ed il risconto verrebbero effettuati direttamente a livello regionale dai comitati tecnici regionali, rappresentando ciò un primo, reale, momento operativo di questa struttura regionale.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono organi della Cassa per il credito alle imprese artigiane:

a) il consiglio generale;

b) il comitato esecutivo;

c) il collegio dei sindaci.

ART. 2.

1. Il consiglio generale si compone di ventitré membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato, e designati:

a) due dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio;

b) sei, in rappresentanza delle aziende ed istituti di credito dal Ministro del tesoro;

c) otto, in rappresentanza delle categorie artigiane, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

d) cinque dal Comitato dei presidenti delle regioni;

e) uno dal Ministro del tesoro;

f) uno dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

2. Il consiglio generale elegge tra i propri componenti il presidente e due vice presidenti di cui uno vicario.

3. Il consiglio generale elegge, altresì, il comitato esecutivo.

ART. 3.

1. Il comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente del consiglio generale che lo presiede;

b) da tre rappresentanti delle categorie artigiane;

c) da tre rappresentanti delle aziende ed istituti di credito;

d) da due rappresentanti delle regioni;

e) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

f) da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

2. Alle riunioni del consiglio generale e del comitato esecutivo partecipano i membri del collegio sindacale ed il direttore generale.

ART. 4.

1. Il presidente del consiglio generale ha la rappresentanza legale della Cassa.

ART. 5.

1. Le concessioni del contributo in conto interessi e le operazioni per il risconto, nei limiti dei *plafonds* stabiliti dal consiglio generale, sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti:

a) dall'assessore regionale all'artigianato o da un suo delegato il quale assume le funzioni di presidente;

b) da due rappresentanti del sistema bancario designati dall'Associazione bancaria italiana;

c) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'artigianato, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) da un rappresentante delle Commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

e) da due consiglieri regionali;

f) da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nominato dal consiglio generale della stessa;

g) da un rappresentante della ragioneria generale dello Stato.

2. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

ART. 6.

1. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa sono stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.